



VIA IMBIMBO 10/12 -83100 AVELLINO

P.IVA N. 02600160648

CAPITOLATO PER L'ASSICURAZIONE

"KASKO"

INDICE



Capitolato speciale KASKO

*pe*

DEFINIZIONI .....	1
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE].....	3
DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI.....	3
Art. 1    Durata dell'Assicurazione – Proroga - Disdetta .....	3
Art. 2    Pagamento del premio e decorrenza dell'Assicurazione .....	3
Art. 3    Pagamenti per variazioni con incasso di Premio .....	3
Art. 4    Forma delle comunicazioni e modifiche dell'Assicurazione .....	3
Art. 5    Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – Modifiche del Rischio - Buona fede - Diminuzione del Rischio .....	3
Art. 6    Interpretazione della Polizza .....	4
Art. 7    Danni precedenti.....	4
Art. 8    Limite massimo d'Indennizzo.....	4
Art. 9    Assicurazioni complementari.....	4
Art. 10   Diritto di surrogazione.....	4
Art. 11   Oneri fiscali.....	4
Art. 12   Foro competente .....	4
Art. 13   Rinvio alle norme di legge .....	5
Art. 14   Trattamento dei dati.....	5
Art. 15   Coassicurazione e Delega.....	5
Art. 16   Determinazione e regolazione del Premio.....	5
NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO.....	6
Art. 17   Obblighi della Contraente – Denuncia dei Sinistri .....	6
Art. 18   Procedura per la valutazione del Danno .....	6
Art. 19   Determinazione dell'ammontare del Danno e dell'Indennizzo.....	6
Art. 20   Legittimazione .....	7
Art. 21   Pagamento dell'Indennizzo .....	7
Art. 22   Obbligo di salvataggio e di conservazione .....	7
Art. 23   Recesso in caso di Sinistro .....	7
Art. 24   Rendiconto .....	8
RISCHI INDENNIZZABILI .....	9
Art. 1    Oggetto dell'Assicurazione .....	9
Art. 2    Danni da scasso .....	9
Art. 3    Trasporto del veicolo danneggiato.....	10
Art. 4    Cristalli .....	10
ESCLUSIONI .....	11
DELIMITAZIONI E DETRAZIONI .....	12
Art. 1    Limite d'Indennizzo .....	12
Art. 2    Franchigia .....	12
CONDIZIONI PARTICOLARI .....	12
Art. 1    Validità dell'Assicurazione .....	12
Art. 2    Validità territoriale .....	12
LIMITI – SCOPERTI - FRANCHIGIE .....	13



## DEFINIZIONI

<b>Assicurazione</b>	Il contratto di assicurazione
<b>Polizza</b>	Il documento che prova e regola l'assicurazione
<b>Contraente</b>	L'AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO che stipula l'assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta
<b>Assicurato</b>	La Contraente e qualsiasi altro soggetto il cui interesse è protetto dalla presente assicurazione
<b>Società</b>	La Compagnia assicuratrice, o il gruppo di Compagnie, che ha assunto la presente assicurazione
<b>Premio</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società a fronte delle garanzie da essa prestate a termini della presente assicurazione
<b>Rischio</b>	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
<b>Sinistro</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
<b>Indennizzo</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
<b>Limite di Indennizzo</b>	Il massimo indennizzo dovuto dalla Società
<b>Danno</b>	Il pregiudizio economico in capo all'Assicurato causato da un sinistro indennizzabile sulla base delle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo
<b>Degrado</b>	Il deprezzamento dovuto all'età o allo stato di conservazione del veicolo
<b>Accessori</b>	L'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optionals
<b>Optional</b>	L'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino

<b>Audio – Fono - Visivi</b>	l'installazione audio-fono-visiva (apparecchi radio, radiotelefoni, giradischi, mangianastri, televisori, registratori ed altri componenti del genere), stabilmente fissata al veicolo, fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino
<b>Franchigia</b>	L'importo prestabilito che viene dedotto dal danno ed è a carico esclusivo dell'Assicurato
<b>Scoperto</b>	La percentuale del danno a carico esclusivo dell'Assicurato
<b>Periodo di assicurazione</b>	Il periodo, pari o inferiore a 12 mesi, compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale

# CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

## DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI

---

### Art. 1 DURATA DELL'ASSICURAZIONE – PROROGA - DISDETTA

La presente polizza ha durata dalle ore 24.00 del ~~31/12/2019~~ scadenza alle ore 24.00 del ~~31/12/20~~; a tale data la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta. E' prevista la possibilità di rinnovo di un altro anno, a richiesta del Contraente, E' facoltà della Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 60 (sessanta) giorni.

La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dall'inizio della proroga.

### Art. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza anche se il pagamento del primo premio potrà essere effettuato dalla Contraente entro 60 (sessanta) giorni da tale data.

La rata semestrale di premio successiva deve essere pagata entro 60 (sessanta) giorni dalla relativa scadenza.

Se la Contraente non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

### Art. 3 PAGAMENTI PER VARIAZIONI CON INCASSO DI PREMIO

Anche le eventuali variazioni comportanti un incasso di premio potranno essere pagate entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione, da parte della Contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla Società.

Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato nel documento di variazione.

### Art. 4 FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Tutte le comunicazioni tra le Parti debbono essere fatte in forma scritta; le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### Art. 5 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – MODIFICHE DEL RISCHIO - BUONA FEDE - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, sempre che la Contraente o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

Resta altresì convenuto che, a parziale deroga dell'Articolo 1897 del Codice Civile, nei casi di diminuzione di rischio, la riduzione di premio sarà immediata.

La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (escluse le imposte governative in quanto già versate all'Erario) entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione e rinuncerà allo scioglimento del contratto ed alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini dell'Articolo 1897 di cui sopra.

#### **Art. 6 INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA**

In caso di interpretazione dubbia delle clausole di polizza, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all'Assicurato e/o Contraente.

#### **Art. 7 DANNI PRECEDENTI**

L'Assicurato e la Contraente sono esonerati dall'obbligo di dichiarare eventuali danni che avessero colpito le cose oggetto dell'assicurazione.

#### **Art. 8 LIMITE MASSIMO D'INDENNIZZO**

Per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

#### **Art. 9 ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI**

La garanzia prestata con la presente polizza non può essere oggetto di copertura assicurativa con altre Società per le quote di rischio lasciate a carico dell'Assicurato (franchigie, scoperti e simili).

#### **Art. 10 DIRITTO DI SURROGAZIONE**

La Società conserva il diritto di surrogazione ai sensi dell'Articolo 1916 del Codice Civile, rinunciando ad esercitarlo nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo e dei trasportati

#### **Art. 11 ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente

#### **Art. 12 FORO COMPETENTE**

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza, è competente il Foro di ~~S. Maria~~ ~~Capua Vetere~~

#### **Art. 13 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### Art. 14 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del *Regolamento UE n.679/2016*, le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

#### Art. 15 COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote tra le diverse Società indicate nella Scheda Offerta Componente Economica relativa alla presente assicurazione, resta inteso che in caso di sinistro la Società Delegataria (in appresso Società) ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società Coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale; la Società si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare all'Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo.

Sempre nel caso in cui l'assicurazione fosse divisa per quote tra diverse Società, con la sottoscrizione della presente polizza, le Società Coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto, pertanto la firma apposta dalla Società rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Società Coassicuratrici.

#### Art. 16 DETERMINAZIONE E REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio imponibile minimo anticipato, presupponendo una percorrenza annua di **chilometri 600.000 (seicentomila)**, viene stabilito come indicato nella Scheda Offerta Economica e rimarrà comunque acquisito, salvo conguaglio da effettuare sulla base del chilometraggio definitivamente ed effettivamente percorso e del premio, compresa imposta, convenuto come indicato nella Scheda Offerta Economica a chilometro.

In relazione a quanto precede, alla fine del periodo annuo di assicurazione, onde procedere all'eventuale conguaglio, la Contraente comunicherà alla Società il totale dei chilometri percorsi, per trasferite o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, nel corso del periodo di assicurazione desunto dalle apposite registrazioni.

A tale scopo, entro 120 (centoventi) giorni successivi alla fine del periodo di assicurazione nel caso di proroga o di anticipato recesso dalla presente polizza notificato da una delle Parti, la Contraente dovrà fornire per iscritto alla Società tutti i dati necessari.

La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società.

Alla scadenza del contratto, se l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

## NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

---

### Art. 17 OBBLIGHI DELLA CONTRAENTE – DENUNCIA DEI SINISTRI

In caso di sinistro, a parziale deroga dell'Articolo 1913 del Codice Civile, la Contraente deve darne avviso alla Società entro 30 (trenta) giorni di calendario da quando ne ha avuto conoscenza l'Ufficio a cui compete la gestione dei sinistri.

Alla denuncia dovrà essere inclusa la seguente documentazione:

- dichiarazione redatta dal Dipendente, dalla quale risulti il soggetto proprietario dell'automezzo e che contenga una completa ed esauriente descrizione del fatto con dati identificativi del veicolo (marca, modello e targa), luogo, data ed ora dell'evento, nonché gli eventuali testimoni ed ogni altro elemento utile per la più ampia ricostruzione del sinistro. Tale dichiarazione dovrà essere controfirmata per presa visione dal Dirigente Responsabile.
- denuncia presentata alle competenti Autorità per i danni all'automezzo dovuti ad atti dolosi di terzi.

La Contraente fornirà altresì alla Società le informazioni e le prove che la stessa possa ragionevolmente richiedere al riguardo.

### Art. 18 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente, oppure a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dalla Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del Terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito. I Periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le Parti, anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.

### Art. 19 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO E DELL'INDENNIZZO

In caso di sinistro che causi la perdita totale del veicolo l'ammontare del danno è dato dal valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro dedotto il valore di recupero.

Si considera perdita totale anche il caso in cui le spese di riparazione, sommate all'importo realizzabile del relitto, raggiungano o superino il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.

In caso di sinistro parziale, l'ammontare del danno è dato dal costo della riparazione o sostituzione delle parti danneggiate, senza tenere conto del degrado d'uso, fino ad un massimo del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Per valore commerciale s'intende il valore riportato nella quotazione Eurotax Giallo dell'ultima edizione antecedente il momento del sinistro, sommato al valore che avevano a tale momento le parti accessorie in dotazione e gli optional stabilmente installati sul veicolo stesso.

Non sono indennizzabili le spese di ricovero, i danni da mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi.

Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo le spese per modifiche, aggiunte o miglioramenti apportati al veicolo in occasione delle riparazioni.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., ove l'Assicurato la tenga a suo carico.

Verrà in ogni caso dedotto dall'indennizzo quanto eventualmente percepito dall'Assicurato o dagli aventi diritto in virtù di altre assicurazioni stipulate a favore dell'automezzo danneggiato ovvero di risarcimenti percepiti da Terzi responsabili del danno stesso.

#### **Art. 20 LEGITTIMAZIONE**

La Società dà e prende atto che, in ottemperanza ai CCNL vigenti e/o ad altre obbligazioni esistenti al riguardo, la presente polizza viene stipulata, a favore degli Assicurati, dalla Contraente che adempie agli obblighi previsti dall'assicurazione stessa. Per effetto di quanto precede la Società riconosce il consenso degli Assicurati stessi in dalla stipula del contratto anche se non formalmente documentato.

#### **Art. 21 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato dalla Società, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, a favore dell'intestatario del documento attestante l'importo del danno (fattura/preventivo). Nel caso tale indicazione non corrispondesse con il nominativo dell'intestatario del libretto di circolazione, sarà facoltà della Società, prima di procedere al pagamento dell'indennizzo, chiedere la preventiva autorizzazione dell'intestatario.

Per i danni verificatisi all'estero la liquidazione viene effettuata in Italia.

Si precisa inoltre che il pagamento dell'indennizzo, per importi inferiori a € 1.000,00 (mille), verrà effettuato anche solo in presenza di un preventivo di spese senza quindi la necessità di esibirne fattura o ricevuta fiscale.

#### **Art. 22 OBBLIGO DI SALVATAGGIO E DI CONSERVAZIONE**

L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero in tutto o in parte del mezzo; per le spese relative si applica l'Articolo 1914 del Codice Civile.

#### **Art. 23 RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

Dopo ogni sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o la Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 (novanta) giorni. In tal caso la Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d'efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso, conguagliata con quanto eventualmente dovuto dalla Contraente per variazioni intervenute nel corso di validità della polizza.

Resta inteso tra le Parti che, qualora alla data di effetto del recesso la Contraente non sia riuscita a portare a termine il completo collocamento della nuova assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un

periodo massimo di 30 (trenta) giorni ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte della Contraente del documento contrattuale correttamente emesso dalla Società.

#### Art. 24 RENDICONTO

La Società si obbliga a fornire alla Contraente, entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e, in ogni caso, alla fine dell'eventuale periodo di proroga, il dettaglio dei sinistri così impostato:

- elencazione dei sinistri Denunciati;
- sinistri Riservati, con indicazione dell'importo a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento "senza seguito" del sinistro stesso;
- sinistri Liquidati, con indicazione dell'importo liquidato;
- sinistri Senza Seguito, con precisazione scritta delle motivazioni.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato, tipologia dell'evento e data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d'accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte indistintamente le pratiche.

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire alla Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.

## RISCHI INDENNIZZABILI

### Art. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e le perdite subiti dai veicoli (compresi gli accessori, gli optional e gli audio-fono-visivi) utilizzati dai Dipendenti della Contraente, dai Dirigenti, dai Direttori, dagli Amministratori e dal Personale in genere autorizzato all'utilizzo del proprio mezzo o per il quale la Contraente sia obbligata a prestare la garanzia oggetto della presente polizza sostenendone i relativi oneri (intestati agli stessi al P.R.A. o ai relativi Coniugi o ai Conviventi more uxorio o altri Familiari conviventi) in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio.

L'assicurazione vale inoltre per il Personale, in rapporto convenzionale, appartenente alle Categorie per le quali, sulla base dei rispettivi Accordi Collettivi Nazionali, viene riconosciuto il diritto all'indennizzo dei danni subiti dal proprio veicolo in occasione dell'uso per l'espletamento dell'incarico.

Sono in garanzia i danni materiali e diretti conseguenti a:

1. collisione con altri veicoli;
2. urto contro ostacoli di qualsiasi genere;
3. ribaltamento, fuoriuscita di strada verificatisi durante la circolazione;
4. incendio, fulmine, esplosione e scoppio;
5. furto, rapina ed estorsione (consumati o tentati);
6. furto di accessori, optional e audio-fono-visivi;
7. eventi socio politici ed atti vandalici (tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo) o atti dolosi;
8. eventi naturali (trombe d'aria, uragani, bufere, tempeste, alluvioni, inondazioni, allagamenti, fulmini, frane, smottamenti, cedimenti del terreno, caduta di neve e grandine).

Si precisa altresì che le garanzie indicate dal punto 4. al punto 8. saranno operanti a secondo rischio rispetto ad eventuali altre coperture stipulate per lo stesso rischio.

L'assicurazione comprende inoltre le conseguenze d'imprudenze e negligenze gravi degli occupanti del veicolo.

### Art. 2 DANNI DA SCASSO

La Società si obbliga ad indennizzare, fino alla concorrenza di Euro 500,00 (cinquecento) i danni materiali e diretti da effrazione o scasso, subiti dai veicoli nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina di oggetti non assicurati posti all'interno dei veicoli stessi.

**Art. 3 TRASPORTO DEL VEICOLO DANNEGGIATO**

La Società rimborserà, fino alla concorrenza della somma di € 200,00 (duecento) per sinistro, le spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto del veicolo danneggiato al più vicino Centro di Assistenza convenzionato o della Casa automobilistica di appartenenza del veicolo.

**Art.4 CRISTALLI**

La Società si obbliga, fino alla concorrenza di Euro 750,00 (settecentocinquanta)=, ad indennizzare i danni ai cristalli causati da qualsiasi evento con esclusione di rigature e/ o segnature o scasso.

## ESCLUSIONI

Non sono indennizzabili i danni:

- causati da cose o da animali trasportati sul mezzo;
- subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano e quelli verificatisi durante la circolazione fuoristrada;
- originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni;
- derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive e di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- derivanti da uso improprio del veicolo;
- determinati o agevolati da dolo delle persone incaricate alla guida, riparazione e custodia del veicolo;
- determinati o agevolati da dolo della Contraente e/o dell'Assicurato, delle Persone con loro coabitanti e da quelle da loro incaricate alle riparazioni, guida o custodia del mezzo assicurato.
- se il conducente non sia munito di regolare patente ovvero mancante dei requisiti previsti dalla legge;
- se il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti.

## DELIMITAZIONI E DETRAZIONI

### Art. 1 LIMITE D'INDENNIZZO

Le garanzie sono prestate fino alla concorrenza massima di € 40.000,00 (Quarantamila) per ogni veicolo assicurato a Primo Rischio Assoluto senza applicazione della regola proporzionale a deroga del disposto dell'Articolo 1907 del Codice Civile.

L'assicurazione opera soltanto se il Dipendente è munito di regolare patente a norma delle disposizioni di legge in vigore e debitamente autorizzato all'uso del veicolo in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio.

### Art. 2 FRANCHIGIA

In caso di sinistro graverà sul danno liquidabile una franchigia di € 500,00 (cinquecento).

Resta comunque inteso che la Società s'impegna a liquidare all'Assicurato l'importo indennizzabile al lordo della franchigia di cui sopra nonché ad accertare e liquidare i danni anche se inferiori, per entità, alla franchigia stessa.

Alla scadenza di ogni annualità assicurativa, o minor durata contrattuale, la Società comunicherà alla Contraente gli importi anticipati per le franchigie e la Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 90 (novanta) giorni dalla relativa richiesta in un'unica soluzione.

## CONDIZIONI PARTICOLARI

### Art. 1 VALIDITÀ DELL'ASSICURAZIONE

Le garanzie della presente polizza sono operanti a condizione che:

- a) le trasferte e gli adempimenti di servizio fuori dall'ufficio siano regolarmente autorizzate;
- b) l'utilizzo del veicolo sia stato preventivamente e regolarmente autorizzato da parte della Contraente.

### Art. 2 VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

L'assicurazione vale, altresì, per i Paesi per i quali è previsto il rilascio della Carta Verde.

## LIMITI – SCOPERTI - FRANCHIGIE

I valori sono espressi in euro.

	Scoperti per sinistro	Franchigie per sinistro	Limiti indennizzo per sinistro
Per ogni sinistro	Nessuno	500	40.000
Trasporto del veicolo danneggiato			200
Danni da scasso			500
Cristalli			750

*Mercoledì*

